



Uoc Servizi tecnici e Patrimoniali

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

ID SINTEL 205160357

AULSS7_2025_00204

AFFIDAMENTO DIRETTO

ai sensi art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. 36/2023

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENTIVA DEGLI UPS
DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) E DELL'EX OSPEDALE DI ASIAGO (VI)**

II RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Daniele Panizzo

SOMMARIO

1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	1
2	OGGETTO.....	1
3	IMPORTO DELL'APPALTO	1
4	AFFIDAMENTO E CONTRATTO.....	1
5	GARANZIE E ASSICURAZIONI.....	2
6	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI.....	2
7	CONSEGNA E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.....	3
8	MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE – VARIANTI IN CORSO D'OPERA ..	3
9	REVISIONE PREZZI	4
10	VIGILANZA E CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE	4
11	RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AFFIDATARIO	4
12	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI	4
13	OBBLIGHI SPECIFICI DELLA DITTA AFFIDATARIA	5
14	SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI	5
15	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	6
16	DISCIPLINA DEI PAGAMENTI	6
17	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
18	PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023	7
19	RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO	7
20	CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	7
21	SEGRETEZZA E PRIVACY	8
22	CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01	8
23	PATTO DI INTEGRITA'.....	8

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche equivale ad uno schema di Contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

2 OGGETTO

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria preventiva degli UPS dell'Ospedale di Bassano del Grappa (VI) e dell'EX ospedale di Asiago (VI).

In particolare il Servizio consiste nella manutenzione straordinaria preventiva di sostituzione dei condensatori elettrolitici (utilizzati nella sezione raddrizzatore e inverter) e condensatori di filtro (utilizzati nella sezione di uscita) e delle ventole di raffreddamento delle parti di potenza degli UPS, con il ritiro e lo smaltimento delle parti sostituite ormai giunte a fine ciclo vita.

Si rinvia all'elaborato del progetto "01-Relazione Tecnica" (artt. 2 e 3) per una descrizione dettagliata del servizio oggetto d'appalto.

Fanno parte dell'appalto la fornitura delle attrezzature e la dotazione di dispositivi di protezione individuale, atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008

L'esecuzione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la ditta affidataria è tenuta a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trattasi di appalto contabilizzato a corpo con offerta a unico ribasso. Nell'appalto a corpo il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso.

3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto a base di affidamento ammonta ad Euro **67.282,64**, così determinato:

Quadro economico di sintesi	
Importo servizi (soggetti a ribasso)	€. 66.755,48
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 527,16
Totale a base d'asta	€. 67.282,64

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023., per un totale di: **6.211,66 euro**.

L'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.

4 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del codice, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 55 c. 2 del Codice, non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art 18 comma 3 e 4 in quanto trattasi di contratto di importo inferiore alle soglie europee.

Se il contratto non sarà stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore sarà tenuto a versare l'imposta di bollo per un valore calcolato in base agli scaglioni di cui alla tabella A dell'allegato I.4 del codice e decurtato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'allegato I.4, del valore dell'imposta di bollo già assolta in fase di procedura di selezione.

Sono compresi nell'importo del contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'intervento completamente compiuto e secondo le condizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto

Per quanto sopra, la ditta affidataria non potrà richiedere maggiori oneri economici e non potrà trarre motivi per vantare diritti o pretese di sorta diversi da quelli previsti dalle condizioni contrattuali

Sono a totale carico della ditta affidataria gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, attraverso corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta economica presentata dalla ditta (allegato 05);
- c) il patto di integrità

La sottoscrizione del contratto da parte della ditta affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dell'intervento nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione e realizzabilità delle prestazioni

5 GARANZIE E ASSICURAZIONI

Cauzione definitiva

Contestualmente alla stipula del Contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva sarà pari al 5% dell'importo contrattuale da presentare prima della stipula del contratto costituita conformemente alle disposizioni di cui all'art. 117, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs 36/2023. Non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia - Parere MIT 13/07/2023 n. 2129. La polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

La ditta affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza di assicurazione, anche propria, in corso di validità con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'intervento in affidamento. L'importo della somma assicurata dovrà corrispondere almeno a quello del contratto.

Tale polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori in affidamento il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro

In caso di subappalto Le garanzie prestate dalla ditta affidataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati da eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici

6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI

Con l'offerta presentata la ditta affidataria dichiara di aver esaminato e di avere idonea conoscenza del luogo di esecuzione dell'intervento, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto.

Si precisa inoltre che:

-
- a) l'eventuale spostamento di materiale vario, dalle zone ove devono eseguirsi le prestazioni, dovrà essere effettuato dalla ditta e sarà compreso nell'offerta;
 - b) le opere di segregazione di zone nelle suindicate fasi delle prestazioni, le opere provvisorie, le opere ed attrezzature di sussidio alle movimentazioni dei materiali e l'accantieramento sono compresi negli oneri relativi alla sicurezza;
 - c) sono sempre compresi gli oneri di carico/scarico, di trasporto e movimentazione dei materiali (di rifiuto e d'uso) e, per i materiali a rifiuto, tutti gli oneri di conferimento alle discariche autorizzate, comprese quelle specializzate in relazione alla natura dei materiali, con l'obbligo di fornire alla stazione appaltante le relative certificazioni di avvenuto smaltimento;
 - d) il corrispettivo delle prestazioni, si riferisce ad un'esecuzione a regola d'arte completa, incluse quindi tutte le opere e forniture a ciò necessario, anche se non espressamente descritte.

7 CONSEGNA E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

Consegna e inizio degli interventi

L'esecuzione dell'intervento oggetto di affidamento ha inizio dopo la stipula formale del contratto. Il Direttore dell'esecuzione del servizio, previa disposizione del RUP, ed in conformità a quanto previsto dall'allegato II.14, art. 31 del D.lgs. 36/2023, provvede alla consegna del servizio previa convocazione della ditta affidataria esecutrice dell'intervento.

All'esito delle operazioni di consegna, il direttore dell'esecuzione del contratto e la ditta affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento delle lavorazioni. Il direttore dell'esecuzione del contratto trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Dlgs 36/2023 la Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere alla consegna anticipata delle lavorazioni, nelle more della stipula formale del contratto, senza che la ditta affidataria possa sollevare eccezioni.

Tempo utile per l'esecuzione degli interventi

Il tempo utile per ultimare tutti gli interventi compresi nell'appalto è fissato in giorni 50 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La ditta affidataria è tenuta a dare compiutamente ultimato l'intervento nei termini prescritti così come specificato nell'offerta presentata

Il direttore dell'esecuzione del contratto, in seguito alla comunicazione di intervenuta ultimazione delle lavorazioni, in contraddittorio con la ditta affidataria esecutrice dell'intervento, effettua da subito le necessarie constatazioni sullo stato delle lavorazioni eseguite e redige il certificato di ultimazione da trasmettere al RUP.

8 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche ed integrazioni definite dall' art. 120 del D. Lgs. 36/2023 così integrato e modificato dal D.lgs 209/2024.

La Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Dlgs 36/2023 si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di introdurre quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo la ditta affidataria esecutrice possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto

Nessuna variante, prestazione e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta affidataria, se non disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP. Le modifiche apportate od eseguite dalla ditta affidataria senza la preventiva autorizzazione del direttore dell'esecuzione del servizio e del RUP non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta

In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, disposte dal direttore dell'esecuzione del contratto, alle prestazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicati, ove possibile, i medesimi prezzi previsti dal contratto. Qualora, diversamente, le suddette ulteriori prestazioni non trovino corrispondenza in alcun prezzo del contratto o se le variazioni comportano prestazioni non previste o si debbano

impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi calcolati attraverso apposita analisi prezzi condotta in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e la ditta affidataria, decurtando se presente il medesimo ribasso d'asta offerto in sede di affidamento, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. In ogni caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

9 REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi sarà valutata in conformità all'articolo 60 e all'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 così modificato dal Dlgs 209/2024 e si attiverà al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo delle forniture, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) e del comma 4-quater del D.lgs. 36/2023

La stazione appaltante valuta l'effettiva alterazione, delle condizioni iniziali dell'appalto e conseguentemente riconosce la revisione dei prezzi nel caso in cui accerti una concreta e rilevante variazione dei prezzi, tale da determinare l'impossibilità di svolgere le prestazioni alle stesse modalità e condizioni previste

La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita procedura avviata d'ufficio dalla stessa stazione appaltante.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Dlgs 36/2023. La revisione prezzi non produce effetti retroattivi

10 VIGILANZA E CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 114 comma 2 del Dlgs 36/2023 nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dell'esecuzione del contratto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Il direttore dell'esecuzione del contratto, opererà in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché le prestazioni siano eseguite a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto durante l'esecuzione dell'intervento ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, secondo le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni contrattuali

11 RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AFFIDATARIO

La ditta affidataria dovrà indicare, la persona fisica designata come referente o, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana e del direttore dell'esecuzione del contratto per tutto quanto attiene allo svolgimento delle lavorazioni oggetto di affidamento. In caso di temporanea assenza, del referente designato, la ditta affidataria dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo

12 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'intervento non dovrà per nessun motivo impedire interferire o limitare le normali attività sanitarie in corso nella struttura per cui gli stessi dovranno essere eseguiti con tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari per non creare pericoli o disagi al personale ed agli utenti e alla funzionalità delle attività sanitarie.

In considerazione della natura degli interventi in questione, è essenziale nel corso degli stessi, assicurare sicurezza e continuità di funzionamento delle aree limitrofe al luogo di esecuzione degli interventi stessi.

Le zone di lavoro oggetto degli interventi dovranno essere opportunamente segregate, eventuali interventi che comportino interruzioni o condizionamento o limitazioni di aree e/o temporanei "stacchi" d'impianti che coinvolgano le attività in corso, anche sanitarie, dovranno essere concordati col Direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso potranno essere disposte giornalmente dal Direttore dell'esecuzione del contratto specifiche prescrizioni in relazione ad attività sanitarie eventualmente in corso.

13 OBBLIGHI SPECIFICI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni in affidamento oggetto del contratto.

La ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta affidataria si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione alle prestazioni da svolgersi.

Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell'esecuzione delle lavorazioni in affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette alle lavorazioni e ai terzi, nonché per evitare danni a persone e a cose, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e prestazioni oggetto dell'appalto in affidamento ed è tenuta a rispondere direttamente di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, manlevando pertanto la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità civile e penale e da ogni responsabilità per danni a cose o persone e/o da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

La ditta affidataria è tenuta a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto

In caso di subappalto le imprese subappaltatrici dovranno osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con la ditta affidataria esecutrice, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

14 SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, così modificato dal Dlgs 209/2024 previa autorizzazione della Stazione appaltante.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D. Lgs. 36/2023

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque subappalto di lavori, qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare

L'intenzione di procedere a subappalto di uno o più prestazioni dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 il subappalto è vietato

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Dlgs 36/2023 così come modificato dal Dlgs 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del Dlgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

La ditta affidataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della ditta affidataria che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

La ditta affidataria che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. E' fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010

Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione. La Stazione Appaltante, a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023

In caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Dlgs 36/2023 così come modificato dal Dlgs 209/2024 Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del medesimo del Dlgs 36/2023

sub-contratti

È fatto obbligo alla ditta affidataria di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto della specifica prestazione affidata. Inoltre, è fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010

lavoratori autonomi

La ditta affidataria dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice). Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. Le attività specifiche che possono essere affidate al lavoratore autonomo sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

15 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dell'esecuzione del contratto.

16 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate.

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 a seguito del benestare del Direttore dell'esecuzione del contratto

Il pagamento del dovuto avrà luogo, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che la ditta affidataria si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda allegato A che sarà anticipato dalla Stazione Appaltante e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

La ditta affidataria dovrà emettere fattura elettronica nel formato PA tramite Sistema interscambio – CODICE UNIVOCO UFFICIO: L0TNU4

Oltre a detto codice univoco la fattura dovrà contenere il codice CIG e il numero d'ordine.

E' fatto salvo ogni diverso accordo scritto che potrà essere concordato per singoli casi.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment" che prevede per gli Enti pubblici l'obbligo di versare all'erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, il Concessionario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

La ditta affidataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso

La ditta affidataria dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

La ditta affidataria dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

18 PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Dlgs 36/2023, così integrato e modificato dal Dlgs 209/2024 in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali la Stazione Appaltante potrà applicare le penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui la ditta affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno

19 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

Il presente contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione alla ditta affidataria, nelle seguenti ipotesi: :

- a. mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii., relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali;
 - c. in caso di subappalto non autorizzato
 - e. mancato rispetto del Patto di integrità/protocolli di Legalità.
 - f. inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;
 - g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro
- Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del Dlgs 36/2023, dandone un preavviso a mezzo PEC.

In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante la ditta affidataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c.

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa delle prestazioni e delle spese sostenute.

20 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato Prestazionale è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023 , in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante

21 SEGRETEZZA E PRIVACY

La ditta affidataria si impegna a mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi qualsiasi informazione che derivasse dall'esecuzione dell'appalto ed a far rispettare la clausola di segretezza ai propri dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché ai subappaltatori ai sensi della normativa sulla privacy (D.lgs. 196/03 e ss. mm. ii.).

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la ditta affidataria è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione Appaltante

22 CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01

La ditta affidataria si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla documentazione di procedura selettiva

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Azienda a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. La ditta affidataria si impegna, inoltre, a manlevare l'Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione di tale impegno

23 PATTO DI INTEGRITA'

La ditta affidataria si impegna ad osservare le clausole di cui al Patto di integrità nelle more della stipula del protocollo di legalità tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allegato alla documentazione di procedura selettiva